

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE



Art. 1 Costituzione e sede

E' costituita in data 27 settembre 1991, ai sensi dell'art.36 del Codice Civile, un'associazione denominata "**Associazione Nazionale Infermieri Specialisti Rischio Infettivo - Società Scientifica Nazionale**" con sigla ANIPIO, per la prevenzione, il controllo, la sorveglianza, la formazione, la ricerca e il management delle infezioni correlate all'assistenza.

La sede della Società Scientifica ANIPIO è stabilita presso la città di residenza del Presidente dell'Associazione o presso altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo attualmente a Bologna in via delle Lame n. 112. L'eventuale variazione della sede, non comporta modifica statutaria, ponendo peraltro l'obbligo della comunicazione ai Soci e alle interlocuzioni esterne

Art. 2 Scopi

La Società Scientifica è autonoma e si ispira a principi solidaristici e democratici. L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci. L'associazione promuove la sicurezza delle cure, opera nel campo sanitario e socio-sanitario assistenziale per il governo del rischio infettivo, in ambito pubblico e privato allo scopo di tutelare il diritto alla salute del cittadino attraverso le seguenti finalità:

- A. attuare interventi di sensibilizzazione e di ricerca riguardo ai problemi correlati al rischio infettivo per tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti ,degli operatori sanitari, degli operatori socio sanitari e del cittadino;
- B. promuovere e divulgare le conoscenze e le abilità professionali degli operatori sanitari e socio sanitari attraverso l'informazione, la formazione e l'addestramento specifico avvalendosi di modalità e strategie in linea con le migliori evidenze scientifiche anche attraverso la pubblicazione di una rivista periodica;
- C. promuovere interventi di educazione finalizzati al cambiamento culturale e comportamentale degli operatori sanitari e socio sanitari e dei cittadini per prevenire il rischio infettivo;
- D. promuovere, programmare e realizzare studi e ricerche in tema di rischio infettivo;
- E. favorire e sostenere lo sviluppo professionale e la formazione in ambito universitario e la formazione continua dei professionisti impegnati nel controllo delle infezioni;
- F. collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale e le Istituzioni Internazionali e le Società Scientifiche nella definizione, diffusione e adozione di linee di indirizzo per la prevenzione, il controllo, la sorveglianza, la formazione e il management delle infezioni correlate all'assistenza per tutelare la salute e la sicurezza del cittadino.

In via strumentale ed accessoria ed esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà compiere qualsiasi altra operazione regolarmente deliberata dall'organo competente

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 Soci

Per Soci Ordinari si intendono tutte le persone fisiche Enti, Società e Associazioni che condividono gli obiettivi dell'associazione in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 c.1 e 2 del D.lgs 59/2010 e che presentano formale domanda d'ammissione inviandola alla segreteria avvalendosi della modulistica predisposta da ANIPIO.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e al versamento della quota associativa.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

I soci sono obbligati a:

- A. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- B. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Società Scientifica; a non danneggiare moralmente né materialmente l'associazione;
- C. versare la quota associativa annuale di cui al precedente comma;
- D. prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto a:

- A. partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- B. partecipare all'assemblea con diritto di voto, purchè in regola con l'iscrizione all'associazione, che dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta d'ammissione e dal versamento della quota associativa annuale;
- C. accedere alle cariche associative;
- D. inoltrare al Consiglio Direttivo proposte finalizzate all'attività associativa nonché segnalazioni che evidenziano non conformità statutarie alle finalità associative; un decimo dei Soci può fare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo di convocazione dell'assemblea dei soci straordinaria;
- E. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 5 Perdita dello stato di Socio

La perdita dello stato di Socio può avvenire per:

- esclusione
- cancellazione
- dimissione

Il Socio può essere escluso per:

- aver agito in contrasto con gli interessi o gli scopi dell'Associazione
- aver arrecato danni all'immagine dell'Associazione
- la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che esprimerà parere definitivo e vincolante. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La cancellazione del Socio avviene automaticamente per morosità dello stesso nel pagamento della quota d'iscrizione annuale o per scioglimento dell'Associazione.

La comunicazione della dimissione della qualifica di Socio deve avvenire tramite lettera raccomandata o mail certificata o fax, inviata alla segreteria dell'associazione entro la scadenza dell'anno solare, senza diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione. La quota associativa non è rimborsabile ed è intrasmissibile.

Art. 6 Organi

Sono Organi Societari dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Vicepresidente
- e. il Tesoriere
- f. il Segretario
- g. il Coordinatore dei delegati regionali
- h. il Comitato Scientifico
- i. il Comitato di Redazione
- j. l'Organo di Controllo

L'attività dei componenti degli organi societari svolta dai soci è a titolo gratuito, non spetta alcun compenso per l'esercizio e l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto societario. Ai componenti degli organi societari viene garantito il rimborso delle spese documentate sostenute per le finalità dell'associazione.

Art. 7 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio oppure con decisione del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio da spedirsi almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione anche tramite fax, posta elettronica, pubblicazione sulla rivista o sul sito web dell'associazione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

I Soci possono essere rappresentati nell'Assemblea con delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di un altro Socio e ha diritto a un voto e ad una eventuale delega.

Hanno diritto di voto tutti i Soci che hanno rinnovato l'iscrizione entro la data dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi le delibere vengono prese per maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sono compito dell'Assemblea dei Soci :

- eleggere tra i soci aventi diritto i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione programmatica e consuntiva;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine ad ogni altro eventuale oggetto ad essa demandato a norma di statuto o proposto dal consiglio direttivo;
- avanzare proposte in merito ai programmi ed all'attività della Associazione;
- approvare le revisioni dello statuto;
- deliberare sull'eventuale nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero non inferiore a 7 e non superiore a 11 componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere un numero massimo di due per regione.

- A. I Consiglieri eletti restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
- B. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci regolarmente iscritti all'Associazione da almeno un anno.
- C. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, almeno due volte in un anno su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
- D. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- E. La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, per iscritto, a tutti i componenti tramite posta elettronica certificata o attraverso mezzi informatici o telematici almeno 30 giorni prima della riunione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, la data e l'ordine del giorno.
- F. In caso di convocazione per fax, posta elettronica o pubblicazione, i consiglieri dovranno, entro 10 giorni dalla data stabilita dalla convocazione, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

- G. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri più uno e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- H. Per alcune riunioni il Consiglio può decidere di deliberare a distanza cioè con mezzi informatici. In tutti i casi i verbali dovranno essere predisposti dal segretario, firmati dal presidente e dal segretario, approvati via email dai consiglieri e, in caso di riunioni a distanza, dovranno essere ratificati nella successiva seduta collegiale del Consiglio Direttivo.
- I. Il Consiglio Direttivo può costituire delle commissioni tecnico/consultive, permanenti o temporanee, alle quali affidare mandati relativi alle finalità dell'Associazione.
- J. In caso di dimissioni, decesso, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, o altro impedimento di uno o più componenti, purché meno della metà, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio Direttivo.
- K. A parità di voti la nomina spetta al Consiglio Direttivo. Chi subentra in luogo del consigliere decaduto dall'incarico rimane in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- L. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- M. Nel caso di dimissione del Consiglio Direttivo, il consiglio dimissionario rimane in carica per adempiere al completamento delle procedure amministrativo burocratiche

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- A. elaborare, pianificare, attuare e valutare l'attività dell'associazione nell'ambito della programmazione triennale;
- B. eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Coordinatore dei Delegati regionali, il Comitato Scientifico e il Comitato di Redazione;
- C. definire e approvare il regolamento dell'Associazione e il regolamento elettorale;
- D. nominare il Comitato Scientifico e valutarne periodicamente le attività;
- E. nominare il Direttore della Rivista e nominare il Comitato di Redazione e valutarne periodicamente le attività;
- F. stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- G. valutare periodicamente l'attività dei delegati regionali;
- H. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- I. predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- J. deliberare sulle domande di nuove adesioni e in merito alla proposta di esclusione degli associati;
- K. stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

Art. 9 Il Presidente

E' il legale rappresentante dell'Associazione e viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Rimane in carica tre anni e non è eleggibile per più di tre mandati consecutivi; in caso di vacanza della carica, subentra il Vice Presidente.

Il Presidente tra l'altro:

- A. rappresenta l'Associazione nei rapporti con terzi;
- B. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- C. rende esecutive le delibere approvate;
- D. coordina l'attività del Consiglio Direttivo;
- E. relaziona annualmente all'assemblea dei soci in merito alle attività svolte dall'associazione nell'anno precedente e alle linee programmatiche;
- F. adotta, in caso di estrema urgenza, contattati i consiglieri se possibile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve essere successivamente sottoposta a ratifica dal Consiglio Direttivo;
- G. riferisce periodicamente nell'ambito delle riunioni del Consiglio Direttivo e/o tramite altre modalità in merito alle attività svolte;
- H. propone al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico attività volte a valorizzare gli scopi dell'associazione;
- I. delega il Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, altro membro del consiglio, a sostituirlo per singoli atti.

Art. 10 Il Vice Presidente

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso; sostituisce il Presidente nei singoli atti in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11 Il Tesoriere

Il tesoriere si occupa della tenuta dei movimenti contabili dell'associazione, delle relative registrazioni e degli adempimenti fiscali relativi, nel caso in cui non sia affidata a consulenti tecnici. Rimane comunque responsabile della tenuta e conservazione delle scritture contabili. Riscuote le quote associative e trasmette al segretario gli elenchi degli avvenuti pagamenti. Predispose il bilancio economico finanziario da presentare al consiglio direttivo.

Art. 12 Il Segretario

Ha la responsabilità della corretta tenuta della documentazione, dell'aggiornamento e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario tra l'altro deve:

- tenere traccia di tutte le attività svolte dall'Associazione tramite i contatti con gli organi elettivi;
- redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- aggiornare il data base dei soci, degli organi dell'Associazione e dei collaboratori
- gestire il flusso comunicativo dell'associazione
- tenere i rapporti con i soci
- gestisce le richieste di patrocinio
- elabora e gestisce la documentazione ad uso dell'Associazione

Art. 13 Il Coordinatore dei delegati regionali

Il Coordinatore dei delegati regionali è un membro del consiglio direttivo che mantiene i rapporti tra il Consiglio Direttivo e i delegati regionali. Nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione dei Consiglieri e tra l'altro deve:

- predisporre e aggiornare l'elenco dei delegati regionali nominati dal Consiglio Direttivo
- aggiornare e archiviare le schede di profilo di tutti i delegati regionali che trasmette periodicamente al Segretario;
- proporre eventi formativi finalizzati ad uniformare le conoscenze dei delegati regionali;
- rilevare le proposte inoltrate dai delegati regionali e le presenta al Consiglio Direttivo

Art. 14 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è formato da cinque soci regolarmente iscritti all'Associazione e viene nominato dal Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione o da suo delegato facente parte del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni salvo dimissioni dei componenti o del Presidente I componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi

Al Comitato Scientifico compete la proposta, la valutazione e la realizzazione di:

- iniziative di studio e ricerca relativamente al rischio infettivo
- iniziative di formazione, informazione e divulgazione scientifica
- documenti di indirizzo di carattere scientifico, manuali, testi da pubblicare e diffondere

Art. 15 Il Comitato di redazione

Il Comitato di redazione è formato da sei soci regolarmente iscritti all'Associazione e viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Al Comitato di redazione compete la redazione della rivista societaria, che pubblica contributi attinenti al tema del rischio infettivo.

Al Comitato di redazione compete l'individuazione, la valutazione, la selezione del materiale scientifico da pubblicare nella rivista e la correzione delle bozze secondo le norme redazionali oltre all'invio delle comunicazioni agli autori.

Il comitato di redazione è presieduto da un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti.

Art. 16 I Delegati Regionali

I delegati regionali sono soci regolarmente iscritti all'Associazione. Per ogni regione sono ammessi da 1 a 2 delegati. I delegati regionali sono un punto di riferimento ANIPIO in ogni regione e collaborano con il Coordinatore dei delegati, per le seguenti funzioni:

- individuare i bisogni formativi e promuovere eventi formativi sul tema del rischio infettivo;

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

- diffondere le informazioni scientifiche e pubblicazioni sul tema;
- collaborare nella conduzione di studi di ricerche;
- creare una rete regionale di infermieri specialisti nel rischio infettivo, infermieri di clinica e altre professioni sanitarie, compresi professionisti appartenenti ad altre discipline al fine di promuovere attività di controllo delle infezioni per la sicurezza delle cure.

I delegati regionali sono coordinati dal Coordinatore dei delegati.

Art. 17 L'Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci nomina l'organo di controllo, costituito da tre componenti più un supplente, eletti dall'assemblea dei soci e non facenti parte del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo nominano al loro interno il Presidente, restano in carica tre anni e possono essere eletti per tre mandati consecutivi. I membri dell'Organo di controllo devono essere dotati di comprovata esperienza in materia contabile, amministrativa e fiscale.

Art. 18 Risorse finanziarie e patrimoniali

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i proventi derivanti dalle quote associative di iscrizione e dagli eventuali contributi pubblici e/o privati e da ogni altra eventuale entrata propria o che comunque le pervenga, previa accettazione del Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Gli eventuali utili di gestione, anche di natura commerciale, marginali ed occasionali, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'associazione.

Per tutta la vita dell'Associazione vige il divieto della distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e i relativi allegati debbono essere riportati nel sito internet dell'Associazione, nell'area riservata ai soci e restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i Soci che lo richiedono in forma scritta al Presidente dell'Associazione.

Art. 20 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori e il patrimonio dovrà essere devoluto ad o.n.l.u.s. o ad altri enti con fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di Controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.162 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALISTI NEL RISCHIO INFETTIVO
SOCIETA' SCIENTIFICA NAZIONALE

Art. 21 Costituzione seggi elettorali


Per la votazione degli organi statutari il Presidente dell'Associazione nomina una commissione elettorale di 3 (tre) Soci che non ricoprono alcuna carica e che non siano candidati; questi a loro volta eleggono il Presidente della commissione elettorale, il Segretario e uno scrutatore. Lo specifico regolamento elettorale deve essere definito e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Roma, 9 ottobre 2015



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (*)
Commissione Intellivant
[Signature]